

Codice A1604A

D.D. 21 luglio 2017, n. 336

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile denominato "Pietra Porchera", ubicato nel Comune di Giaglione (TO).

Il Comune di Giaglione (TO), in data 9 giugno 2014, ha emesso l'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 16/14 nella quale ha dichiarato lo stato di "emergenza idrica" e ha richiesto alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – di provvedere alla realizzazione di un nuovo pozzo ad uso potabile.

La S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 22 ottobre 2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – domanda in sanatoria di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile da un pozzo profondo 68,50 metri in falda superficiale ubicato in località *Pietra Porchera* nella particella catastale n. 141 del Foglio di mappa n. 5, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Giaglione.

Nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti riguardano una portata massima istantanea di 6,00 l/s ed una portata media di 0,76 l/s, per complessivi 24.000,00 metri cubi annui; nella stessa domanda è indicato che l'utilizzo delle acque ha avuto inizio in data 1 aprile 2015. La richiesta di concessione d'acqua sotterranea si basa sulla carenza di acque da corpi idrici superficiali e reti idriche tali da non permettere alla S.M.A.T. S.p.A. di poter soddisfare altrimenti la propria esigenza d'acqua.

La Città Metropolitana di Torino, con determinazione dirigenziale n. 111-5722/2016 del 26 febbraio 2016, ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo di cui sopra, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Giaglione (TO) e con la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 10 aprile 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 80/2017 del 10 aprile 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile denominato "*Pietra Porchera*", ubicato nel medesimo Comune di Giaglione.

Il settore oggetto di concessione idrica è ubicato in corrispondenza del fondovalle della Val Clarea, presso il nucleo abitativo di *Case Pietra Porchera* del Comune di Giaglione, ad una quota compresa tra 1.150 metri e 1.200 metri s.l.m; l'accessibilità è garantita dalla S.P. n. 255 che si dirama dalla S.S. n. 25 del Moncenisio subito a monte dell'abitato di Giaglione.

Il nuovo pozzo risulta essere stato perforato nel sub-alveo del Torrente Clarea in posizione potenzialmente ottimale per eventuali futuri sfruttamenti ad uso potabile a servizio del Comune di Giaglione, essendo i terreni di proprietà del Comune stesso e collocati in area protetta dalla dinamica torrentizia tipica dell'area vasta.

E' profondo 68,50 metri dal piano-campagna e filtra tra -29,50 e -35,50 metri, tra -38,50 e -56,50 metri e tra -59,50 e -65,50 metri; il livello statico è stato misurato a -36,93 metri e, con una portata emungibile di 10 l/s il livello dinamico si abbassa a -37,50 metri. All'interno della camicia del pozzo, ad una profondità di 59 metri dal piano-campagna è stata posata una pompa centrifuga ad immersione avente portata di 8-10 l/s, tipo Grundfos SP30-6. Il gruppo di manovra è stato realizzato in acciaio inox, dotato di misuratore di portata digitale e di saracinesche con la possibilità di poter mandare l'acqua in scarico verso il torrente per lo spurgo del pozzo.

Il fabbricato contenente la captazione ha una superficie complessiva pari a 24,80 metri quadrati ed un'altezza media interna di circa 2,90 metri; l'edificio è stato realizzato con struttura portante in cemento armato e internamente è stato diviso con un tramezzo al fine di creare un locale atto ad

ospitare l'impianto idraulico del pozzo ed un locale atto ad ospitare i quadri elettrici. Il locale pozzo è una parte di copertura piana, calpestabile e dotata di botola d'accesso in prossimità della testata del pozzo, utile per eventuali interventi di manutenzione ed una parte inclinata, a due falde con pendenza del 30%; il locale quadri elettrici ha la copertura totalmente inclinata a due falde. La copertura a falde è stata realizzata in latero-cemento e lose di pietra mentre la soletta piana verrà gettata in opera, impermeabilizzata e dotata di parapetto di protezione metallico lungo tutto il perimetro, per garantire la sicurezza delle opere di manutenzione del pozzo. Sono previsti due accessi al fabbricato di cui uno al locale pozzo ed uno al locale quadri elettrici, realizzati con porte metalliche. Entrambi i locali presentano inoltre una finestra metallica munita di vetro e grata.

L'area circostante il fabbricato è stata delimitata oltre un raggio di 10 metri per garantire la zona di tutela assoluta, con una recinzione avente pilastro in cemento e rivestimenti in pietra con due pali in legno castagno posti orizzontalmente. L'accesso all'avampozzo è garantito tramite un cancello carraio avente larghezza 6 metri.

L'area di alimentazione della captazione è un acquifero freatico che si sviluppa all'interno di depositi quaternari indifferenziati costituiti prevalentemente da ghiaie grossolane; tale corpo idrico sotterraneo è alimentato dal Torrente Clarea, dalle acque di infiltrazione superficiale nonché dalle acque di scorrimento superficiale (affluenti del torrente Clarea) e sotterraneo provenienti dai versanti vallivi.

La proposta di definizione è stata determinata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che, per definire la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dal pozzo, ha utilizzato il metodo CNR-GNDICI in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato – dal momento che la captazione drena un acquifero libero sviluppato all'interno di depositi di natura ghiaiosa, caratterizzati da elevata permeabilità. Pertanto, in via cautelativa e d'intesa con gli uffici regionali preposti a condurre l'istruttoria sulla perimetrazione, l'area di salvaguardia è stata delimitata utilizzando il criterio idrogeologico, ovvero assimilando il pozzo ad una sorgente; questa scelta è giustificata dalla particolare conformazione dell'acquifero sfruttato, che presenta gradienti di flusso della falda e una velocità di filtrazione dell'acqua nel mezzo saturo molto elevati.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta: a monte del pozzo, in senso idrogeologico, tutta la copertura del complesso dei depositi quaternari indifferenziati per una estensione minima di circa 165 metri e massima di 800-850 metri; nella direzione di valle idrogeologica del pozzo, invece, la zona di rispetto ristretta è stata estesa per 50 metri dalla captazione in quanto la piezometria dinamica ricostruita ha indicato che quando la captazione sarà in funzione indurrà una modesta distorsione delle isopieze producendo un richiamo d'acqua anche da valle sulla base delle portate emunte.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Tavola 8 – Comune di Giaglione – Progetto Esecutivo – Nuovo pozzo località Pietra Porchera – Delimitazione aree di salvaguardia del nuovo pozzo località Pietra Porchera ad uso potabile a servizio del Comune di Giaglione – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo mano redatto ai sensi del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R – Planimetria aree di salvaguardia su carta catastale ed elenco mappali interessati – Scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

I pareri preventivi in ordine alla localizzazione dell'opera di presa dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti per territorio e del Comune nel cui territorio ricade l'area di salvaguardia – secondo quanto previsto all'articolo 17 e nell'Allegato D del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – sono stati espressi nell'ambito dell'istruttoria di concessione di derivazione d'acqua in capo alla Città Metropolitana di Torino e non sono risultati ostativi al rilascio della stessa concessione.

Le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta ricadono in un ambito caratterizzato da prevalente copertura boscata alternata da piccole radure prative e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18, in data 4 maggio 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini

dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Vista l'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 16/14, in data 9 giugno 2014, con la quale il Sindaco del Comune di Giaglione (TO) ha dichiarato lo stato di "emergenza idrica" e ha richiesto alla S.M.A.T. S.p.A. di provvedere alla realizzazione di un nuovo pozzo ad uso potabile;

vista la nota, in data 22 ottobre 2015, con la quale la S.M.A.T. S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Torino – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – domanda in sanatoria di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile da un pozzo profondo 68,50 metri in falda superficiale ubicato in località *Pietra Porchera* nella particella catastale n. 141 del Foglio di mappa n. 5, censito al N.C.T. del Comune di Giaglione; nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti riguardano una portata massima istantanea di 6,00 l/s ed una portata media di 0,76 l/s, per complessivi 24.000,00 metri cubi annui; nella stessa domanda è indicato che l'utilizzo delle acque ha avuto inizio in data 1 aprile 2015;

vista la determinazione dirigenziale n. 111-5722/2016 del 26 febbraio 2016 con la quale la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo di cui sopra, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 80/2017, in data 10 aprile 2017, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 10 aprile 2017 – prot. n. 0001058, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “*Pietra Porchera*”, ubicato nel Comune di Giaglione (TO), è definita come risulta nell’elaborato “*Tavola 8 – Comune di Giaglione – Progetto Esecutivo – Nuovo pozzo località Pietra Porchera – Delimitazione aree di salvaguardia del nuovo pozzo località Pietra Porchera ad uso potabile a servizio del Comune di Giaglione – Studio per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano redatto ai sensi del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R – Planimetria aree di salvaguardia su carta catastale ed elenco mappali interessati – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all’originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta. In particolare, è vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.
- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Giaglione (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell’opera di presa e di manutenzione dell’edificio di presa;
 - ottenere dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.
- d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Giaglione – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Giaglione affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall’articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin